



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



SETTORE I AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 153 DEL 18/12/2017

REGISTRO GENERALE N. 1265 DEL 21.12.2017

OGGETTO: Costituzione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività "risorse decentrate" ex art. 31 del C.C.N.L. del 22/01/2004. Anno 2017.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli Enti, con effetto dal 31/12/2003 ed a valere per l'anno 2004, secondo le modalità definite dagli articoli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004 del Comparto Regioni e Autonomie Locali;

- che i commi 2 e 3 del predetto art. 31 individuano le fonti contrattuali per la determinazione delle risorse decentrate in "risorse stabili" aventi carattere di certezza, stabilità e continuità e "risorse variabili" aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, indicando per ciascuna tipologia i canali di alimentazione;

- l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Ente non soggetta a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni normative e contrattuali;

Richiamato l'art. 15 del C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, che detta la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto fondo;

Richiamate le disposizioni dei successivi C.C.N.L. regolanti la materia;

Visto l'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito nella legge 30/07/2010, n. 122, il quale prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.";

Visto l'art. 1, comma 456 della legge n. 27.12.2013 n. 147 (legge di Stabilità 2014) che ha modificato l'articolo 9, comma 2 bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e ss.mm.ii., prevedendo che le parole "e sino al 31 dicembre 2013" vengano sostituite dalle seguenti "e sino al 31 dicembre 2014" e introducendo nella parte finale del testo dell'art. 9, comma 2 bis, il seguente periodo: "A decorrere dall'1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

Vista la Circolare n. 8 del 02.02.2015, con cui la Ragioneria Generale dello Stato precisa che, in applicazione del comma 456 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014, per effetto del richiamato art. 9, comma 2 -bis;

Visto l'art. 1 comma 236 della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità), che testualmente recita: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della Legge 7/08/2015, n. 124..... a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*.

Visto il Decreto Legislativo n. 75/2017 contenente Modifiche ed Integrazioni al Testo Unico sul pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attuativo della legge 07/08/2015 n. 124;

Visto in particolare, l'art. 23 del succitato decreto legislativo rubricato *“Salario accessorio e sperimentazione”*, che recita al comma 2 *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.*

Dato atto, pertanto, che a partire dal 2017 non si applica il vincolo della riduzione delle risorse destinate alla incentivazione del personale, a partire dal fondo per la contrattazione decentrata, in caso di diminuzione del personale e/o dei dirigenti in servizio, anche tenendo conto del personale assumibile;

Preso atto degli indirizzi applicativi relativi alle citate disposizioni di legge, formulati con le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 20 dell'8/05/2015;

Atteso che la riduzione operata sulle risorse decentrate per l'anno 2014, ex art. 9, comma 2 bis, D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii., è pari ad € 210.146,97, giusta determinazione del Settore Finanze n° 295 del 31/12/2014;

Visto il resoconto dell'Ufficio Gestione Economica del Personale del 13/07/2017 dal quale risulta un importo, pari ad € 322.808,61, relativo alle economie del fondo ex art. 15 del CCNL dell'1/04/1999, per l'anno 2016;

Vista la nota prot. n. 2291 P.M. del 08/08/2017 con la quale il comandante di polizia municipale comunica le somme necessarie da inserire nelle risorse variabili del fondo per le risorse decentrate;

Dato atto che le economie complessive relative agli anni precedenti ammontano ad € 1.104.686,03;

Dato atto che nel corso del 2017 si sono verificate cessazioni dal servizio che determinano un incremento della parte stabile ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.C.N.L. 05/10/2001 (RIA) per un ammontare complessivo di € 1.630,79;

Vista la determinazione del Capo Settore Amministrativo n. 285 del 29.12.2016 – R.G. n. 1210 del 30/12/2016 con la quale è stato costituito il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2016, per un importo complessivo di € 987.036,38;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2017, nel rispetto delle norme legislative e contrattuali innanzi richiamate, secondo il prospetto relativo alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017 (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la determinazione sindacale n. 38 del 28/09/2017 di conferimento alla scrivente dell'incarico di titolare di posizione organizzativa del Settore Amministrativo;

Visto il Decreto Legislativo n. 165/2000 che impone a tutte le amministrazioni pubbliche la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l'OREL e le LL.RR. 23/98 e 30/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione.
2. Di costituire, per l'anno 2017, il fondo per le risorse decentrate ex art. 31 del C.C.N.L. del 22/01/2004, secondo le risultanze di cui all'allegato prospetto (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di quantificare il suddetto Fondo per l'anno 2017 in complessivi € 1.414.844,99, di cui € 987.036,38 per risorse stabili, con decurtazione consolidata nel quadriennio 2011/2014 sulla base delle previsioni del D.L. 78/2010 art. 9 comma 2 bis e ricondotto ai vincoli e limiti dell'art. 1 comma 236 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ed € 427.808,61 per risorse variabili, anche esse adeguate agli stessi vincoli come per le risorse stabili.
4. Di trasmettere la presente al Settore Finanze e, in copia, al Segretario Comunale nella qualità di Presidente della Delegazione Trattante, alle R.S.U. ed alle OO.SS..
5. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi.



IL CAPO SETTORE
(Dott.ssa Valeria Drago)

Valeria Drago

SETTORE FINANZE

Visto: si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento.
Scicli, 21/12/2017

Il Capo Settore
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

Grazia Maria Galanti



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



SETTORE I AMMINISTRATIVO

ALLEGATO A)

Quantificazione delle risorse decentrate ex art. 31 del CCNL del 22/01/2004 - Anno 2017.

- Fondi art.31 c.2 lett. b), c), d) ed e) CCNL del 6/7/95 (art.15,c.1,lett.a), CCNL 01/04/99)	€ 715.431,22
- Risorse art. 31, c.2, lett.a CCNL del 6/7/95 (art.15 lett a) 2° cpv. CCNL 1/04/99)	€ 8.617,08
- Risorse LED (art. 15, c.1, lett.g) CCNL 1/04/99)	€ 63.287,66
- 0,52% del monte salari 97 (art.15, c.1, lett. j) CCNL 1/04/99)	€ 33.108,40
- Riduzione 3% fondo straordinario 1999 (art.14, c.4, CCNL 1/04/99)	€ 2.365,35
- Fondo ex art.4, comma 1 CCNL del 5/10/2001	€ 77.082,98
- Fondo ex art.4, comma 2 CCNL del 5/10/2001(Fino all'anno 2009) (R.I.A.)	€ 52.916,48
- 0,62% del monte salari 2001 (art.32,c.1,CCNL 22/01/04)	€ 47.484,90
- Differenziale progressione economiche	€ 274.714,01
- detrazione reinquadramenti personale 2° qualifica e vigili in servizio	- € 18.481,90
- detrazione personale ATA	- € 7.291,64
- Riduzione fondo ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 456, L. n. 147/2013	- € 210.146,97
Totale	€ 1.039.087,57
Decurtazione RIA cessati anno 2016 – 2017	- € 1.630,79
Riduzione cessazione personale (4,86%)	- € 50.420,40
Totale Risorse Stabili	€ 987.036,38
Economie anni precedenti (art. 17 co 5 CCNL 01/04/1999)	€ 1.104.686,03
Risorse variabili non soggette al limite	
Economie anno 2016 (art. 17 co. 5 CCNL 01/04/1999)	€ 322.808,61
Incentivi per la progettazione (lett. k art. 15 co 1 CCNL 1/4/1999)	€ 15.000,00
Compensi ISTAT	€ 3.000,00
Risorse variabili soggette al limite	
Progetto distrettuale Home Care Premium	€ 4.000,00
Recupero evasione ICI (art. 4, co. 3 CCNL 2000-2001)	€ 33.000,00
Piano miglioramento servizio polizia municipale (lett. k art. 15 co 1 CCNL 1/4/1999)	€ 50.000,00
Totale Risorse Variabili	€ 427.808,61

Il CAPO SETTORE
Dott.ssa Valeria Drago